

COMMISSIONE XIV
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

1.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE URSO GIACINTO

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzione:		PASTORE	21
PRESIDENTE	1	PELLEGATTA	24
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		QUARENCH VITTORIA, Sottosegretario di Stato per la sanità	24
Recepimento della direttiva adottata dal Consiglio della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, concernenti determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana (958)	2	SEPPIA, Relatore	19, 24
PRESIDENTE	2, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	Votazione segreta:	
ALLOCCA	17	PRESIDENTE	24
ANSELMI TINA	18		
ARMELLA, Relatore	2, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18		
ARMELLIN	6		
CARLONI ANDREUCCI MARIA TERESA	4, 11		
PALOPOLI	8, 13, 15, 17		
QUARENCHI VITTORIA, Sottosegretario di Stato per la sanità	7, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19		
Disegno di legge (Discussione e rinvio):			
Recepimento delle direttive del Consiglio della Comunità economica europea riguardante la armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della CEE concernenti il miele (959)	19		
PRESIDENTE	19, 24		

La seduta comincia alle 10.

CARLONI ANDREUCCI MARIA TERESA, Segretario. Legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, il deputato Armella sostituisce, per la seduta odierna, il deputato Martini Maria Eletta.

Discussione del disegno di legge: Recepimento della direttiva adottata dal Consiglio della Comunità economica europea riguardante la armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, concernenti determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana (958).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Recepimento della direttiva adottata dal Consiglio della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, concernenti determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana ».

Comunico che la I e la XII Commissione permanente hanno espresso parere favorevole al disegno di legge.

L'onorevole Armella ha facoltà di svolgere la relazione.

ARMELLA, *Relatore*. Il disegno di legge al nostro esame ritorna dinanzi a noi dopo che era stato già approvato dalla Commissione nel corso della passata legislatura in un testo identico a quello attuale. Lo scioglimento anticipato delle Camere, infatti, impedì la conclusione dell'iter legislativo.

Ricorderò, brevemente, alla Commissione che il disegno di legge riguarda il recepimento di una direttiva CEE adottata nel dicembre 1973 e pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* della Comunità il 27 di quello stesso mese ed anno. Il ritardo con il quale lo Stato italiano ha adempiuto i propri obblighi è spiegato, anche se solo parzialmente, dal fatto che il Governo ritenne possibile procedere al recepimento della direttiva attraverso regolamento, ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283 contenente norme in materia di controllo sulle sostanze alimentari e sulle bevande. Al contrario, il Consiglio di Stato, nel rispetto delle norme internazionali che stabiliscono che al recepimento si procede con legge, ha ritenuto insufficiente lo strumento regolamentare adottato dal Governo Quest'ultimo, alla luce di un tale parere, ha presentato il disegno di legge

che, per le vicende poc'anzi ricordate e lamentate, non è ancora stato approvato.

Entrando nel merito del provvedimento, desidero sottolineare il fatto che in esso è contenuta una classificazione dei diversi tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana: sono, infatti, presi in considerazione 10 tipi di zucchero, cosa, questa, che rappresenta il primo e riuscito tentativo di mettere ordine in questo settore, e con il termine « zucchero » non si fa più riferimento soltanto — così come accadeva nella nostra legislazione — al saccarosio derivante dalla canna da zucchero e dalla barbabietola, ma anche a tutti gli altri tipi di zucchero derivanti dalla scissione dell'amido attraverso la utilizzazione del mais.

Le indicazioni contenute nell'articolo 1 del provvedimento sono di tipo merceologico ed anche di contenuto, dal momento che fissano le caratteristiche dei diversi prodotti che possono essere immessi sul mercato. Vengono perciò prese in considerazione le caratteristiche dello zucchero di fabbrica, cioè del saccarosio depurato e cristallizzato; dello zucchero bianco; dello zucchero bianco raffinato; dello zucchero liquido, cioè della soluzione acquosa di saccarosio; dello zucchero liquido invertito, cioè della soluzione acquosa di saccarosio parzialmente invertito mediante idrolisi; dello sciroppo di zucchero invertito; dello sciroppo di glucosio; del destrosio monoidrato e del destrosio anidro. Sono, quindi, previste sanzioni amministrative per chi produce o pone in commercio prodotti con caratteristiche diverse da quelle indicate dall'articolo 1 del provvedimento al nostro esame. Le denominazioni sono fisse, non possono essere usate altrimenti non può più essere usato il termine generico di zucchero per indicare il saccarosio ma si devono usare denominazioni specifiche, così come stabilisce l'articolo 3. Tutte le sanzioni, che sono amministrative — e quindi ricadono nella normativa prevista dalla legge n. 706 del 1975 che convertì le ammende in pene pecuniarie —, vengono erogate dalle autorità regionali, alle quali sono affidati anche la vigilanza e l'accer-

tamento delle infrazioni. Certo, se si tiene conto del fatto che una piccola bottega che violi le disposizioni, magari vendendo una piccola quantità di zucchero irrisoria, può essere condannata a pagare una somma che va da uno a tre milioni si vede come le pene siano elevate, ma allora la Commissione fu abbastanza rigida partendo dal presupposto che le infrazioni sarebbero state commesse soprattutto dalle industrie e dai commercianti.

All'articolo 6 del disegno di legge troviamo l'indicazione dei pesi che devono avere le singole confezioni, ci troviamo, cioè, di fronte a pesi netti unitari che possono essere di 125, 250, 500 e 750 grammi, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4 o 5 chilogrammi. Prodotti con pesi lordi o netti diversi da quelli indicati possono essere tenuti in commercio per novanta giorni dopo la data di entrata in vigore della legge in modo da evitare che prodotti precedentemente confezionati restino invenduti o debbano essere riconfezionati. Qualcuno ha rilevato che questo termine di novanta giorni potrebbe essere insufficiente, dal momento che per le confezioni saccarifere i produttori devono provvedere con un certo anticipo a fornirsi dei contenitori e quindi mi riservo, in qualità di relatore, di presentare un emendamento tendente ad elevare il termine a 120 giorni.

Alcune osservazioni vanno fatte anche a proposito dell'articolo 7. Ad esempio, in base a tale articolo devono essere indicati sulla confezione in modo chiaro e leggibile « il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante, del confezionatore o di un venditore stabiliti all'interno della Comunità economica europea » (forse per stabiliti si intende che vi abbiano la propria residenza) — leggo dalla lettera c) — nonché « la sede e il nome dello stabilimento » — lettera f) —: qualcuno ha fatto osservare che gli stabilimenti non hanno nome; hanno nome la ditta o il produttore individuale ma in genere non gli stabilimenti.

Anche a proposito della lettera g), sempre dell'articolo 7, vi sono dei pareri discordanti, cioè alcuni ritengono che la indi-

cazione del « paese di origine per i prodotti fabbricati al di fuori della Comunità economica europea posti in commercio senza alcuna trasformazione o riconfezionamento » sia eccessiva in quanto darebbe luogo ad una disparità; il consumatore non si renderebbe conto del perché solo per i prodotti provenienti dai paesi terzi vi sia l'indicazione del paese di origine, mentre tale indicazione è espressamente vietata dalla stessa direttiva CEE. Io, personalmente, non vedo ragione perché tale indicazione non debba esserci, ma non capisco perché debba valere solo per i prodotti posti in commercio senza alcuna trasformazione o riconfezionamento. Credo che su tale disposizione sia necessario riflettere e su di essa chiedo alla Commissione di esprimere il proprio parere perché in questo modo sarebbe sufficiente riconfezionare prodotti acquistati da paesi terzi per non dover più apporre l'indicazione del paese di origine. Naturalmente a questa disposizione è connessa anche quella contenuta al sesto comma sempre dell'articolo 7.

Vorrei ora soffermare l'attenzione sugli articoli 11 e 12. L'articolo 11 dispone che « Nella fabbricazione dei prodotti dolciari e preparati zuccherini è consentito l'impiego dei diversi tipi di zuccheri disciplinati dalla presente legge ». Esso parrebbe ultroneo dal momento che, tendendo la legge stessa proprio a disciplinare i tipi di zucchero destinati alla alimentazione umana, non dovrebbero sorgere dubbi sulla possibilità di utilizzazione dei diversi tipi, ma la disposizione è sembrata necessaria a causa dell'esistenza di antiche normative, mai abrogate, in base alle quali l'unico zucchero da utilizzare per l'alimentazione è il saccarosio non essendo consentito, per la fabbricazione di prodotti dolciari, eccetera, l'uso del glucosio o di altre materie dolcificanti (come se non si trattasse di succedanei del saccarosio!). Ritengo, dunque, che l'articolo 11 debba essere mantenuto.

Con l'articolo 12 si vogliono abrogare le leggi che dispongono divieti e limitazioni nell'impiego dei diversi tipi di zuccheri disciplinati dalla presente leg-

ge. Tale disposizione è dovuta al fatto che nella nostra legislazione vi sono delle disposizioni a tutela del saccarosio per cui, ad esempio, non è possibile sostituirlo con il destrosio se non nella misura massima del 10 per cento; si tratta di una legislazione ormai priva di senso dal momento che è riconosciuto che una simile sostituzione non comporta alcun danno alla salute, per cui non si vede per quali ragioni si debba tutelare l'industria del saccarosio, tanto più che oggi sappiamo bene che l'Italia è costretta ad importare questo prodotto. Tutt'al più al primo comma si potrebbero aggiungere le parole « in sostituzione totale o parziale del saccarosio » in modo da rendere più chiaro il concetto.

Vi sono poi alcune osservazioni da fare in merito alla normativa relativa all'utilizzazione degli zuccheri per la produzione del vino. È notissimo che il vino dovrebbe essere fatto con l'uva; il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente la disciplina per la produzione del vino, dice esplicitamente che il nome di vino è riservato al prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica totale o parziale dell'uva fresca, dell'uva ammostata o del mosto d'uva. Pertanto, quando c'è il nome « vino » — e non sidro o mistura o nome di fantasia — si deve intendere che è prodotto dalla fermentazione dell'uva; è persino vietato tenere zuccheri nei locali dove si produce vino. Per i prodotti che non sono propriamente vino, cioè vini aromatizzati, marsala e così via, l'attuale normativa consente l'uso del saccarosio; se qualcuno volesse usare, ad esempio, il destrosio, anche se ciò non procurerebbe alcun problema per la salute pubblica, sorgerebbero alcune difficoltà in merito alla genuinità del prodotto.

Il relatore ritiene superata la norma relativa alla possibilità di usare solo saccarosio e ricorda che a tutela della genuinità del prodotto valgono le norme della legge del 30 aprile 1972 relativa al confezionamento, all'etichettatura ed ai sistemi di controllo e vigilanza.

L'articolo 9 concerne alcune modalità per svolgere i controlli nel caso in cui, da parte del contravventore, si voglia provvedere alla propria difesa mediante analisi.

Con queste precisazioni, ritengo di poter raccomandare l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CARLONI ANDREUCCI MARIA TERESA. Signor presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo. prima di entrare nel merito del disegno di legge al nostro esame, che recepisce integralmente il testo licenziato da questa Commissione in data 31 gennaio 1979, vorrei fare alcune considerazioni generali.

Nella relazione al provvedimento si dice: « In attuazione di ciò l'amministrazione, ritenendo di potersi avvalere del disposto dell'articolo 17 della legge 30 aprile 1962, n. 283 — relativa alla « disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande » — il quale prevede, tra l'altro, la possibilità di emanazione di regolamenti speciali, ha predisposto uno schema di regolamento ».

Voglio qui sottolineare che il problema non è solo quello dei regolamenti speciali, che pure sono previsti, ma del regolamento generale di attuazione della legge n. 283 del 1962. Voglio denunciare con forza le gravi ed intollerabili inadempienze del Governo: a diciassette anni dalla sua promulgazione la legge che regola la disciplina igienica della produzione e commercializzazione delle sostanze alimentari e delle bevande non ha ancora trovato applicazione nei suoi punti essenziali per mancata emanazione dei regolamenti di attuazione.

Ci troviamo di fronte ad una situazione fortemente preoccupante; al contrario di quanto avviene in molti paesi industrializzati e in base a molte direttive CEE, i consumatori italiani non hanno normative e strumenti volti a tutelare i

loro diritti e la loro salute. Non sappiamo con certezza cosa acquistiamo e cosa mangiamo, quali additivi ci sono nei prodotti alimentari, quali conservanti, se sono utili per impedire inquinamenti batterici o più semplicemente se servono solo a rendere più gradita alla vista una carne lessata o un prosciutto che si presentano di colore rosso anziché marrone; non sappiamo con certezza se questi additivi siano nocivi per la salute (nitriti, nitrati, nitrosamine) se è vero che si sono dimostrati cancerogeni; non conosciamo tutti gli ingredienti di un prodotto, non conosciamo la quantità, e la data di confezionamento e di scadenza e per i surgelati non ci vengono fornite informazioni precise sul modo di conservazione, né sui rivelatori che possono garantirne l'integrità (l'uso di spinaci surgelati ha portato anche a decessi).

I consumatori sono alla mercé dei produttori, con svantaggio delle industrie che producono con maggiori garanzie di salubrità e qualità, e di una pubblicità che distorce la verità, che non sottostà ad alcun reale controllo, per cui spesso si privilegiano la forma rispetto al contenuto, il profitto rispetto alla salute.

Spesso ci troviamo di fronte a vere e proprie frodi di tipo commerciale: per quanto riguarda lo zucchero, lo acquistiamo a peso lordo, in pacchi da 1 chilogrammo, con una tara di circa il 3 o 4 per cento e, se compriamo gelato industriale, paghiamo cara l'aria presente in gran quantità per il processo di rigonfiamento: il gelato sembra enorme ma in realtà non c'è quasi niente.

Colgo questa occasione per sollecitare il Governo a discutere la risoluzione presentata dal nostro gruppo alla Commissione sanità ed alla Commissione industria in data 13 dicembre 1979 sul problema della tutela sanitaria e commerciale dei consumatori.

Vorrei ricordare che le tre centrali cooperative hanno promosso una iniziativa, sottoscritta da 500 mila consumatori, per ottenere questo famoso regolamento di attuazione ed hanno inviato una lettera al ministro della Sanità in ottobre, e

poi nuovamente in gennaio, senza però avere alcuna risposta.

Di fronte a questo vuoto normativo e regolamentare ci troviamo a legiferare in maniera settoriale e parziale ed a recepire le direttive della CEE che riguardano ora lo zucchero ed il miele ed ora l'olio, ma che certo non tutelano complessivamente i consumatori.

Per quel che riguarda il disegno di legge al nostro esame, ribadiamo ciò che dicemmo nella passata legislatura. Le disposizioni in esso contenute tendono ad armonizzare le diverse norme ed i diversi regolamenti esistenti nei vari paesi, in modo da garantire un buon funzionamento del mercato e di superare condizioni di concorrenza ineguali, derivanti, per l'appunto, da disposizioni tra loro differenti. Il disegno di legge, inoltre, tende a sanare un'ingiustizia perpetrata ai danni dei consumatori, stabilendo che si arrivi finalmente a definire la commercializzazione di confezioni a peso netto e non più lordo, così come ancora oggi avviene e con una tara del tre-quattro per cento.

Per quanto ci riguarda, come Commissione igiene e sanità, ribadiamo il nostro accordo sul livello massimo di anidride solforosa previsto per i vari tipi di zucchero. Si deve, infatti, alle pressioni italiane se lo stesso *codex alimentarius* stabilisce in 15 milligrammi-chilo la quantità massima di anidride solforosa che lo zucchero può contenere; è tollerata una presenza di 20 milligrammi-chilo nello sciroppo di glucosio e nello sciroppo di glucosio disidratato in quanto, venendo questi prodotti usati nell'industria dolciaria ed essendo sottoposti a calore, l'anidride solforosa in parte si volatilizza, per cui il consumatore ne assorbe una minima quantità.

L'anidride solforosa, che produce gastriti, forme di irritazione del tratto intestinale e provoca la distruzione della vitamina D1, viene usata per la conservazione di numerosi prodotti alimentari in quanto blocca lo sviluppo dei microbi o per la fabbricazione dei prodotti stessi: nel caso dello zucchero consente soprat-

tutto l'imbianchimento o l'azzurraggio che non sono necessari né da un punto di vista tecnologico, né da quello economico, per cui, giustamente, il primo comma dell'articolo 5 vieta che gli zuccheri indicati nell'articolo 1 siano sottoposti a tali tecniche.

Desidero ricordare ai colleghi che, anche per quel che riguarda il vino, ci si trova di fronte ad un problema analogo ed anche più grave per la presenza, soprattutto nei vini bianchi importati dalla Francia, di una percentuale elevatissima di anidride solforosa, pari, cioè, a 150 milligrammi-chilo.

Quello dell'anidride solforosa è un problema da affrontare e risolvere al più presto, tenendo presente che l'Organizzazione mondiale della sanità e la FAO indicano il quantitativo tollerabile di assunzione di tale sostanza in 0,35-1,5 milligrammi-chilo di peso corporeo.

Il gruppo comunista concorda con le proposte di modifica preannunciate dal relatore ed ha, a sua volta, presentato un emendamento all'articolo 7 soppressivo del termine « riconfezionamento ». Già nel corso della passata legislatura avevamo detto che il testo della direttiva comunitaria dava adito ad alcuni dubbi nel momento in cui stabiliva la non obbligatorietà della indicazione del paese d'origine del prodotto: non ci sembra, quindi, il caso di derogare a quanto in essa stabilito ampliando il campo di applicazione di quella norma già dubbia ai prodotti riconfezionati, perché basterebbe cambiare il sacchetto per eluderla. Sarebbe, inoltre, opportuno modificare il testo dell'articolo 7 specificando che è necessario mettere il nome del paese d'origine sulla confezione anche nel caso di prodotti provenienti dalla Comunità stessa.

ARMELLIN. Credo siamo tutti d'accordo sulla necessità di arrivare al più presto ad una regolamentazione generale e non più settoriale nel campo dei prodotti destinati all'alimentazione umana; regolamentazione che tuteli non soltanto la salute dei cittadini, ma anche i cittadini in

quanto consumatori. Per questo motivo, non possiamo fare a meno di sollecitare il Governo affinché venga predisposto un regolamento di attuazione della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Il gruppo della democrazia cristiana giudica, per altro, positivo il provvedimento oggi all'esame della Commissione dal momento che il recepimento dalla direttiva della Comunità economica europea non può che introdurre un elemento di chiarezza per quanto concerne la classificazione dei prodotti dolcificanti. Infatti, è certamente un fatto positivo l'aver previsto l'esatta denominazione dei diversi prodotti, le loro caratteristiche fisiche e chimico-fisiche. Le norme contenute nel disegno di legge in discussione consentono, quindi, con delle disposizioni abbastanza rigide, di individuare perfettamente il prodotto, anche dal punto di vista della sua presentazione al consumatore, oltre che da quello delle sue caratteristiche organiche.

Un altro aspetto molto importante del provvedimento è la disposizione contenuta nell'articolo 5 che vieta l'uso di tecniche di azzurraggio e che consente la colorazione degli zuccheri soltanto in casi ben determinati. E di notevole rilevanza è pure la disposizione, contenuta nell'articolo 6 e mirante a fissare le pezzature di zucchero commercializzabili.

Un altro elemento apprezzabile del disegno di legge è quello relativo alle sanzioni amministrative, fissate in relazione alla gravità dell'infrazione: in tal modo, si presume che nessun comportamento illecito risulta impunito.

In ordine agli emendamenti preannunciati dal relatore, dico sin d'ora che concordiamo con la proposta di portare a 120 i 90 giorni di tempo concessi per la commercializzazione dello zucchero con pesi lordi e netti diversi da quelli previsti dall'articolo 6 del disegno di legge, così come condividiamo le proposte di modifica del primo comma dell'articolo 12, nonché l'aggiunta di un altro comma, subito dopo il secondo, al medesimo articolo del provvedimento.

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1980

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ARMELLA, *Relatore*. Dal momento che i colleghi si sono espressi concordemente a favore del disegno di legge al nostro esame, non credo che sia necessario svolgere una vera e propria replica.

Desidero, quindi, soltanto preannunciare, in modo più dettagliato di quanto abbia fatto in sede di svolgimento della relazione, la presentazione di alcuni emendamenti. Pertanto propongo che al secondo comma dell'articolo 6 siano sostituite le parole « il termine massimo di 90 giorni » con le altre « il termine massimo di 120 giorni »; che alla lettera f) del primo comma dell'articolo 7 vengano soppresse le parole « ed il nome »; che vengano aggiunte al primo comma dell'articolo 12 le parole « in sostituzione totale o parziale del saccarosio; e che, infine, venga introdotto con lo stesso emendamento all'articolo 12 un comma immediatamente successivo al primo e così formulato: « Restano in vigore le norme intese a garantire la genuinità dei vini, mosti e aceti ».

QUARENGHI VITTORIA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Mi pare che sia stata sottolineata da tutti la necessità di arrivare il più presto possibile alla approvazione di questo provvedimento, anche perché il ritardo è notevole. Non so se sia il caso di toccare, anche brevemente, quanto emerso dall'intervento dell'onorevole Maria Teresa Carloni, che ha sollecitato la promulgazione dei regolamenti relativi alla legge 30 aprile 1962, n. 283; per quanto mi compete, mi farò carico di riferire al ministro soprattutto per quanto riguarda gli aspetti più attuali del problema, che sono stati oggetto delle lettere indirizzate da alcuni colleghi del partito comunista nell'ottobre 1979 e nel gennaio 1980 al ministro Altissimo.

Detto questo, entro nel merito delle modifiche che il Governo ritiene necessario apportare al testo, alcune delle quali

coincidono con proposte già avanzate dal relatore. Per quanto riguarda l'articolo 7 siamo d'accordo sulla proposta di sopprimere le parole « il nome » nella lettera f) limitandoci a parlare soltanto di « sede dello stabilimento », ma proponiamo anche di aggiungere le parole « per la vendita » affinché ci sia una maggiore specificazione; in pratica la lettera f) dovrebbe essere del seguente tenore: « la sede dello stabilimento di produzione e di confezionamento per i prodotti fabbricati o confezionati per la vendita in Italia ».

Per quanto riguarda il disposto della lettera g) dello stesso articolo 7, a proposito del quale è emersa l'opportunità di eliminare il riferimento al riconfezionamento, si potrebbe addirittura proporre la soppressione dell'intera lettera, che non è essenziale.

ARMELLA, *Relatore*. Questa normativa è stata introdotta in quanto prevista per gli Stati membri della Comunità economica europea.

PRESIDENTE. Riaffronteremo la questione in sede di esame degli articoli, ora lasci che il sottosegretario completi la sua esposizione.

QUARENGHI VITTORIA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. La deroga alla direttiva CEE consentita dall'articolo 9 non può essere applicata in mancanza di disposizioni nazionali in tal senso, e sappiamo bene che una direttiva comunitaria per essere operante deve essere recepita dalla legislazione nazionale.

Il Governo propone, poi, di aggiungere un articolo 7-bis che reciti: « In attuazione delle direttive comunitarie, con decreti del Ministero della sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e foreste e con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato, da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale*, vengono adottate, ove occorra, modifiche di tipi di zucchero indicati all'articolo 1 nonché alle disposizioni in materia di etichettatura di cui all'articolo 7 della presente legge ». Tale articolo aggiuntivo è stato formulato su richiesta

esplicita dei ministeri sopra citati al fine di conseguire uno snellimento nelle procedure dei ministeri stessi.

È emersa nel corso della discussione l'opinione della opportunità del mantenimento dell'articolo 11, la cui soppressione sarebbe invece suggerita dal Governo.

A proposito dell'articolo 12 l'emendamento presentato dal Governo al primo comma coincide, sostanzialmente, con quello preannunciato dal relatore, ma intende anche sostituire il termine « leggi » con quello « disposizioni », in pratica dovrebbe essere del seguente tenore: « Sono abrogate le disposizioni che dispongono divieti o limitazioni all'impiego dei prodotti disciplinati dalla presente legge in sostituzione totale o parziale del saccarosio » (come vedete è anche omessa la dizione « diversi tipi di zuccheri »). Il Governo propone anche l'introduzione di un secondo comma in base al quale « Sono fatte salve le disposizioni che limitano l'impiego degli zuccheri al solo saccarosio nella preparazione dei vini spumanti, dei vini vermouth e degli altri vini aromatizzati e dei vini di marsala speciali, nonché nellaedulcorazione delle acquaviti e le disposizioni che vietano l'impiego di qualsiasi tipo di zucchero nella produzione di vini diversi da quelli previsti dal presente comma. Sono altresì fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 30 aprile 1976, n. 351, che disciplina la produzione e il commercio dei prodotti di cacao e cioccolato », prodotti di cui questa normativa non si occupa affatto. Si propone, inoltre, che la disposizione contenuta nell'attuale secondo comma dell'articolo 12 formi oggetto di una disposizione a parte distaccandosi dai contenuti introdotti con i nuovi emendamenti nel contesto dell'articolo.

Infine, per quanto riguarda l'articolo 13, invece di parlare di entrata in vigore immediata, si propone il seguente testo: « La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ».

Per quanto riguarda la proposta del relatore di portare da novanta a cento-

venti giorni il termine per l'adeguamento alle nuove norme in materia di confezionamento — che mi pare sia l'unico emendamento sul quale devo pronunciarmi —, il Governo si rimette alla Commissione.

PALOPOLI. Desidero far presente alla Commissione che il gruppo comunista intende presentare un emendamento subordinato all'altro mirante a sopprimere alla lettera g) dell'articolo 7 le parole « posti in commercio senza alcuna trasformazione o riconfezionamento ». Tale emendamento subordinato, di cui è cofirmatario l'onorevole Trotta, mira a sostituire la lettera g) con la seguente: « Il paese di origine per i prodotti fabbricati al di fuori dell'Italia posti in commercio senza alcuna trasformazione ».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli

Poiché agli articoli dall'1 al 5 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Ai sensi della presente legge si intende per:

1) zucchero di fabbrica, il saccarosio depurato e cristallizzato, di qualità sana, leale e mercantile, rispondente alle seguenti caratteristiche:

- a) polarizzazione almeno 99,5°;
- b) contenuto di zucchero invertito al massimo 0,10 per cento in peso;
- c) perdita all'essiccazione al massimo 0,10 per cento in peso;
- d) contenuto residuo di anidride solforosa al massimo 15 mg/Kg;

2) zucchero o zucchero bianco, il saccarosio depurato e cristallizzato, di qualità sana, leale e mercantile, rispondente alle seguenti caratteristiche:

- a) polarizzazione almeno 99,7°;

b) contenuto di zucchero invertito al massimo 0,040 per cento in peso;

c) perdita all'essiccazione al massimo 0,10 per cento in peso;

d) contenuto residuo di anidride solforosa al massimo 15 mg/Kg;

e) tipo di colore al massimo 12 punti determinati conformemente alle disposizioni di cui all'allegato, lettera a);

3) zucchero raffinato o zucchero bianco raffinato, il prodotto rispondente alle caratteristiche di cui al punto 2) lettere da a) a d) e il cui numero di punti determinato conformemente alle disposizioni dell'allegato non supera 8 in totale, né:

4 per il tipo di colore;

6 per il contenuto di ceneri;

4 per la colorazione della soluzione;

4) zucchero liquido, la soluzione acquosa di saccarosio rispondente alle seguenti caratteristiche:

a) sostanza secca almeno 62 per cento in peso;

b) contenuto di zucchero invertito (quoziente del fruttosio per il destrosio: $1,0 \pm 0,2$) al massimo 3 per cento in peso sulla sostanza secca;

c) ceneri conduttimetriche al massimo 0,1 per cento in peso sulla sostanza secca determinate conformemente alle disposizioni dell'allegato, lettera b);

d) colorazione della soluzione al massimo 45 unità ICUMSA determinate conformemente alle disposizioni dell'allegato, lettera c);

e) contenuto residuo di anidride solforosa al massimo 15 mg/Kg sulla sostanza secca;

5) zucchero liquido invertito, la soluzione acquosa di saccarosio, parzialmente invertito mediante idrolisi, nella quale

la proporzione di zucchero invertito non è preponderante e che risponde alle seguenti caratteristiche.

a) sostanza secca almeno 62 per cento in peso;

b) contenuto di zucchero invertito (quoziente del fruttosio per il destrosio: $1,0 \pm 0,1$) più del 3 per cento ed al massimo 50 per cento in peso sulla sostanza secca;

c) ceneri conduttimetriche al massimo 0,4 per cento in peso sulla sostanza secca determinate conformemente alle disposizioni dell'allegato, lettera b);

d) contenuto residuo di anidride solforosa al massimo 15 mg/Kg sulla sostanza secca;

6) sciroppo di zucchero invertito, la soluzione acquosa, eventualmente cristallizzata di saccarosio parzialmente invertito mediante idrolisi, nella quale la proporzione di zucchero invertito è preponderante e che risponde alle seguenti caratteristiche:

a) sostanza secca almeno 62 per cento in peso;

b) contenuto di zucchero invertito (quoziente del fruttosio per il destrosio: $1,0 \pm 0,1$) superiore al 50 per cento in peso sulla sostanza secca;

c) ceneri conduttimetriche al massimo 0,4 per cento in peso sulla sostanza secca determinate conformemente alle disposizioni dell'allegato, lettera b);

d) contenuto residuo di anidride solforosa al massimo 15 mg/Kg sulla sostanza secca;

7) sciroppo di glucosio, la soluzione acquosa depurata e concentrata di saccaridi alimentari, ottenuta da amido e/o da fecola, rispondente alle seguenti caratteristiche:

a) sostanza secca almeno 70 per cento in peso;

b) equivalente in destrosio almeno 20 per cento in peso sulla sostanza secca, espresso in D-glucosio;

c) ceneri solforiche al massimo 1,0 per cento in peso sulla sostanza secca;

d) anidride solforosa totale al massimo 20 mg/Kg;

8) sciroppo di glucosio disidratato, lo sciroppo di glucosio parzialmente essiccato e rispondente alle seguenti caratteristiche:

a) sostanza secca almeno 93 per cento in peso;

b) equivalente in destrosio almeno 20 per cento in peso sulla sostanza secca, espresso in D-glucosio;

c) ceneri solforiche al massimo 1,0 per cento in peso sulla sostanza secca;

d) anidride solforosa totale al massimo 20 mg/Kg;

9) destrosio monoidrato, il D-glucosio depurato e cristallizzato contenente una molecola d'acqua di cristallizzazione e rispondente alle caratteristiche seguenti:

a) destrosio (D-glucosio) almeno 99,5 per cento in peso sulla sostanza secca;

b) sostanza secca almeno 90,0 per cento in peso;

c) ceneri solforiche al massimo 0,25 per cento in peso sulla sostanza secca;

d) anidride solforosa totale al massimo 15 mg/Kg;

10) destrosio anidro, il D-glucosio depurato e cristallizzato non contenente acqua di cristallizzazione e rispondente alle caratteristiche seguenti:

a) destrosio (D-glucosio) almeno 99,5 per cento in peso sulla sostanza secca;

b) sostanza secca almeno 98,0 per cento in peso;

c) ceneri solforiche al massimo 0,25 per cento in peso sulla sostanza secca;

d) anidride solforosa totale al massimo 15 mg/Kg.

Chiunque produce o pone in commercio i prodotti indicati dal presente articolo con caratteristiche di composizione difformi da quelle previste dal presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 6 milioni.

(È approvato).

ART. 2.

I prodotti indicati nel presente articolo possono essere commercializzati solo se conformi alle norme previste dalla presente legge.

(È approvato).

ART. 3.

Le denominazioni di cui all'articolo 1 sono riservate ai prodotti in esso definiti e devono essere utilizzate nel commercio per designarli, eccezione fatta per la denominazione di cui al punto 2 che può essere utilizzata per designare anche il prodotto definito al punto 3.

Tuttavia, per quanto riguarda l'uso del termine « zucchero » senza altra qualifica, il disposto del comma precedente si applica esclusivamente al commercio diretto degli zuccheri alimentari in quanto tali, e non ai prodotti composti nei quali essi entrino come ingredienti.

Alle denominazioni di cui all'articolo 1, punti 2 e 3, è consentita l'aggiunta del termine « semolato ».

Chiunque viola il disposto del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1 milione.

(È approvato).

ART. 4.

La qualifica « bianco » è altresì consentita:

a) per lo zucchero liquido la cui soluzione presenti una colorazione che

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1980

non superi 25 unità ICUMSA, determinate secondo il metodo previsto nell'allegato, lettera c);

b) per lo zucchero liquido invertito e per lo sciroppo di zucchero invertito il cui contenuto di ceneri non sia superiore allo 0,1 per cento e la cui soluzione presenti una colorazione che non superi 25 unità ICUMSA, determinate secondo il metodo previsto nel predetto allegato, lettera c).

(È approvato).

ART. 5.

Gli zuccheri indicati nell'articolo 1 non possono essere sottoposti alla tecnica di azzurraggio.

Tali zuccheri possono essere colorati solo se destinati ad essere utilizzati in altri prodotti alimentari per i quali la relativa normativa consenta la colorazione.

Chiunque viola il disposto del presente articolo e dell'articolo 4 è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

I prodotti di cui all'articolo 1, punti 1, 2 e 3, presentati in singole confezioni, di peso netto superiore a grammi 100 e non superiore a chilogrammi 5, devono essere commercializzati solo nei seguenti pesi netti unitari: grammi 125, grammi 250, grammi 500, grammi 750, chilogrammi 1, chilogrammi 1,5, chilogrammi 2, chilogrammi 2,5, chilogrammi 3, chilogrammi 4, chilogrammi 5.

È consentita, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la commercializzazione dei prodotti di cui al comma precedente, con pesi lordi o netti diversi da quelli previsti dal presente articolo.

Chiunque viola il disposto del presente articolo è punito con la sanzione am-

ministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 3 milioni.

Il relatore, onorevole Armella, ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: « 90 giorni », con le parole: « 120 giorni ».

ARPELLA, *Relatore*. Mi richiamo a quanto detto nel corso della relazione.

CARLONI ANDREUCCI MARIA TERESA. Il gruppo comunista è favorevole all'emendamento presentato dal relatore, a condizione però che la sua approvazione precluda la votazione dell'emendamento del Governo diretto a che la legge entri in vigore dopo 30 giorni dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*, anziché il giorno successivo, così come previsto dall'articolo 13 nel suo testo originario.

ARPELLA, *Relatore*. Ritengo che, qualora il termine di cui all'articolo 6 venga portato a 120 giorni, la proposta di modificare l'articolo 13 potrebbe essere ritirata.

QUARENGHI VITTORIA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Anche il Governo è favorevole alla soluzione prospettata e si riserva di ritirare l'emendamento presentato all'articolo 13.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore all'articolo 6, di cui ho dato lettura, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

I prodotti di cui alla presente legge, se confezionati, debbono riportare sugli

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1980

imballaggi, sulle confezioni, sui recipienti o su etichette appostevi, a caratteri ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili, le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione loro riservata;
- b) il peso netto;
- c) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante, del confezionatore o di un venditore stabiliti all'interno della Comunità economica europea;
- d) l'indicazione dei contenuti effettivi di sostanza secca e di zucchero invertito, per lo zucchero liquido, lo zucchero liquido invertito e lo sciroppo di zucchero invertito;
- e) la qualifica « cristallizzato » per lo sciroppo di zucchero invertito che contiene cristalli nella soluzione;
- f) la sede ed il nome dello stabilimento di produzione o di confezionamento per i prodotti fabbricati o confezionati in Italia;
- g) il paese d'origine per i prodotti fabbricati al di fuori della Comunità economica europea posti in commercio senza alcuna trasformazione o riconfezionamento.

Nel commercio al dettaglio per indicare i prodotti definiti all'articolo 1, punti 9 e 10, possono essere usate facoltativamente le dizioni « monoidrato » ed « anidro ».

Nei prodotti di cui al secondo comma dell'articolo 5 alla denominazione deve essere aggiunta la dizione « colorato con... »; la dizione « bianco » in tal caso è vietata.

L'indicazione del peso netto non è necessaria se i prodotti sono di peso inferiore a 50 grammi.

Tale eccezione non si applica ai prodotti di peso inferiore a grammi 50, per unità, presentati in imballaggio globale il cui peso netto totale è pari o superiore a grammi 50; in tal caso il peso netto totale dei prodotti contenuti nell'imballaggio globale deve essere indicato sullo

imballaggio stesso; per i prodotti di cui all'articolo 1, punti 1, 2, 3, 9 e 10, l'indicazione del peso netto può essere sostituita da quella del peso netto minimo se sono presentati in zollette o bustine.

Quando i prodotti di cui alla presente legge sono confezionati in imballaggi o recipienti di peso netto pari o superiore a chilogrammi 10, e non sono commercializzati al dettaglio, le indicazioni di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del presente articolo possono figurare soltanto sui documenti di accompagnamento.

Le indicazioni di cui alle lettere a), d) ed e) del presente articolo, devono figurare in lingua italiana su una delle superfici principali dell'imballaggio, o, nel caso di cui al comma precedente, sui documenti di accompagnamento.

La disposizione di cui alla lettera c) del presente articolo non pregiudica lo eventuale diritto del fabbricante di esigere la menzione del proprio nome o della propria ragione sociale.

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100 mila a lire 500 mila.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire la lettera f) con la seguente:

« f) la sede dello stabilimento di produzione e di confezionamento per i prodotti fabbricati o confezionati per la vendita in Italia ».

Il relatore, onorevole Armella, ha presentato il seguente emendamento:

alla lettera f), dopo le parole: « la sede », sopprimere le parole: « ed il nome ».

Vorrei rilevare che l'emendamento del Governo, in sostanza, assorbe quello del relatore.

ARMELLA, *Relatore*. Lo ritiro e accetto quello del Governo.

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1980

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo alla lettera f), di cui ho dato lettura, accettato dal relatore.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere la lettera g).

Gli onorevoli Carloni Andreucci Maria Teresa, Palopoli, Trotta e Seppia hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire la lettera g) con la seguente:

« Il paese di origine per i prodotti fabbricati al di fuori dell'Italia, posti in commercio senza alcuna trasformazione ».

Gli onorevoli Palopoli e Trotta hanno presentato il seguente emendamento:

Alla lettera g) sopprimere le parole: « posti in commercio senza alcuna trasformazione o riconfezionamento ».

ARMELLA, *Relatore*. Sono state poste diverse questioni. L'emendamento del Governo è radicale e propone che sulle confezioni non figurino se il prodotto viene dalla Comunità o da altri paesi. L'emendamento di cui è prima firmataria l'onorevole Carloni Andreucci tende a stabilire che vi sia una indicazione per i prodotti che vengono dall'estero; si tratta, tuttavia, di una proposta in contraddizione con la normativa della Comunità, in base alla quale non vi deve essere alcuna indicazione quando il prodotto proviene da un paese della Comunità mentre consente — non obbliga — di indicare la provenienza da paesi terzi.

Il relatore ritiene sia giusto mantenere l'indicazione di provenienza del prodotto da paesi terzi, anche se ha alcune perplessità in merito al riconfezionamento: l'attuale formulazione, infatti, potrebbe costituire una spinta al riconfezionamento stesso.

Mi dichiaro favorevole, pertanto, all'emendamento Palopoli, invito a ritirare

quello di cui è prima firmataria l'onorevole Carloni Andreucci e mi dichiaro contrario a quello del Governo.

PALOPOLI. Pur comprendendo e condividendo le osservazioni del relatore circa l'emendamento soppressivo dell'intera lettera g) presentato dal Governo, nonché le osservazioni relative alla opportunità di non derogare a quanto disposto dalla direttiva comunitaria, ma non possiamo fare a meno di sottolineare come il testo attuale della lettera g) in discussione non ci convinca. Non esiste, infatti, nessuna ragione valida, dal punto di vista dei consumatori, che giustifichi questa disposizione; esistono, al contrario, interessi di altro genere e cioè interessi di tutela dei cospicui investimenti attuati dalle multinazionali dello zucchero.

Ciò nonostante, siamo disposti, riconfermando le nostre perplessità, a ritirare l'emendamento subordinato di cui ho parlato poc'anzi; riteniamo però, opportuno che venga ripristinato il testo originario della direttiva della Comunità approvando il nostro emendamento già ricordato e mirante a sopprimere le parole « posti in commercio e senza alcuna trasformazione o riconfezionamento ».

Preghiamo, pertanto, il Governo di ritirare, il suo emendamento soppressivo della lettera g), mentre ritiriamo il nostro emendamento sostitutivo della lettera stessa e insistiamo inoltre sull'altro nostro emendamento.

ARMELLA, *Relatore*. Sono favorevole alla soluzione prospettata dall'onorevole Palopoli e, quindi, favorevole all'emendamento soppressivo delle parole: « posti in commercio senza alcuna trasformazione o riconfezionamento ».

QUARENGHI VITTORIA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Dal momento che l'emendamento proposto dagli onorevoli Palopoli e Trotta mira a ripristinare il testo originario della direttiva CEE, anche il Governo è favorevole ad esso e ritira il proprio emendamento soppressivo della lettera g).

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1980

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Palopoli, Trotta soppressivo della lettera g), di cui ho dato lettura, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel suo complesso che, dopo le modifiche apportate risulta così formulato:

ART. 7.

I prodotti di cui alla presente legge, se confezionati, debbono riportare sugli imballaggi, sulle confezioni, sui recipienti o su etichette appostevi, a caratteri ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili, le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione loro riservata;
- b) il peso netto;
- c) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante, del confezionatore o di un venditore stabiliti all'interno della Comunità economica europea;
- d) l'indicazione dei contenuti effettivi di sostanza secca e di zucchero invertito, per lo zucchero liquido, lo zucchero liquido invertito e lo sciroppo di zucchero invertito;
- e) la qualifica « cristallizzato » per lo sciroppo di zucchero invertito che contiene cristalli nella soluzione;
- f) la sede dello stabilimento di produzione e di confezionamento per i prodotti fabbricati o confezionati per la vendita in Italia;
- g) il paese d'origine per i prodotti fabbricati al di fuori della Comunità economica europea.

Nel commercio al dettaglio per indicare i prodotti definiti all'articolo 1, punti 9 e 10, possono essere usate facoltativamente le dizioni « monoidrato » ed « anidro ».

Nei prodotti di cui al secondo comma dell'articolo 5 alla denominazione deve essere aggiunta la dizione « colorato

con...»; la dizione « bianco » in tal caso è vietata.

L'indicazione del peso netto non è necessaria se i prodotti sono di peso inferiore a 50 grammi.

Tale eccezione non si applica ai prodotti di peso inferiore a grammi 50, per unità, presentati in imballaggio globale il cui peso netto totale è pari o superiore a grammi 50; in tal caso il peso netto totale dei prodotti contenuti nell'imballaggio globale deve essere indicato sullo imballaggio stesso; per i prodotti di cui all'articolo 1, punti 1, 2, 3, 9 e 10, l'indicazione del peso netto può essere sostituita da quella del peso netto minimo se sono presentati in zollette o bustine.

Quando i prodotti di cui alla presente legge sono confezionati in imballaggi o recipienti di peso netto pari o superiore a chilogrammi 10, e non sono commercializzati al dettaglio, le indicazioni di cui alle lettere b), d), e), f), e g) del presente articolo possono figurare soltanto sui documenti di accompagnamento.

Le indicazioni di cui alle lettere a), d), ed e) del presente articolo, devono figurare in lingua italiana su una delle superfici principali dell'imballaggio, o, nel caso di cui al comma precedente, sui documenti di accompagnamento.

La disposizione di cui alla lettera c) del presente articolo non pregiudica lo eventuale diritto del fabbricante di esigere la menzione del proprio nome o della propria ragione sociale.

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100 mila a lire 500 mila.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 7-bis.

«In attuazione delle direttive comunitarie, con decreti del Ministro della sanità,

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1980

di concerto con il Ministro dell'agricoltura e foreste e con il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale*, vengono adottate, ove occorra, modifiche ai tipi di zucchero indicati all'articolo 1 nonché alle disposizioni in materia di etichettatura di cui all'articolo 7 della presente legge».

ARMELLA, *Relatore*. Francamente non posso dire né che sono favorevole, né che sono contrario all'articolo aggiuntivo presentato dal Governo, dal momento che non ne capisco il significato, con particolare riguardo ad alcune espressioni quali quella: « In attuazione delle direttive comunitarie ». A quali direttive ci si riferisce: a quelle attualmente esistenti o a quelle future ?

QUARENGHI VITTORIA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il problema è questo: le direttive CEE non possono essere rigidamente applicate finché non vengono emanate le relative disposizioni nazionali. In alcuni casi, come quello trattato poc'anzi e contenuto nella lettera g) dell'articolo 7, non sono disciplinati da disposizioni nazionali, per cui i Ministeri indicati nell'articolo aggiuntivo intendono, attraverso l'approvazione dello articolo medesimo, riservarsi la possibilità, ove occorra, di modificare sia l'elencazione dei tipi di zucchero indicati nell'articolo 1 del disegno di legge all'esame della Commissione sia le etichette di cui all'articolo 7.

In sostanza, si tratta di una norma cautelativa non soltanto rispetto ad eventuali nuove direttive comunitarie, ma anche rispetto a quelle già esistenti alle quali non corrisponde ancora un disposizione nazionale. Può anche essere pleonastico, ma, di fatto, è una norma che consente, ai ministeri interessati, la produzione di quelle disposizioni.

PRESIDENTE. Ho qualche perplessità su questo articolo aggiuntivo e desidererei sentire, in merito, il parere del relatore.

ARMELLA, *Relatore*. Se l'emendamento fa riferimento alla potestà regolamentare del Governo è superfluo, ma può non esserlo se inteso in senso integrativo ed esecutivo della norma di legge. Qualora, invece, intendesse consentire (là dove è detto « ...vengono adottate, ove occorra, modifiche ai tipi di zucchero indicati all'articolo 1 ») una modifica a quanto andiamo a stabilire per legge, è inaccettabile perché non si può, con regolamento, modificare una norma. Se intendiamo prevedere una delega...

PRESIDENTE. Se prendiamo in considerazione l'ipotesi della delega, il disegno di legge dovrà tornare alla I Commissione affari costituzionali.

ARMELLA, *Relatore*. C'è anche un'altra frase nell'emendamento che mi è poco chiara ed è quella dove è detto: « ...ove occorrerà ». Che vuol dire esattamente ? Ripeto, ho molte perplessità su questo articolo 7-bis e desidererei sentire, quindi, il parere della Commissione.

PALOPOLI. Sono contrario a questo articolo aggiuntivo e, a nome del gruppo comunista, invito il Governo a ritirarlo. La stessa relazione al disegno di legge evidenzia il fatto che sono già stati respinti altri tentativi di regolare la materia per decreti. Allora, non è possibile che da una parte si tenga conto delle decisioni del Consiglio di Stato e dall'altra si dica che sarà possibile, poi, con successivi decreti, modificare quanto stabilito.

QUARENGHI VITTORIA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Lo spirito dell'articolo aggiuntivo era quello di inserire un elemento integrativo, ma dal momento che la formulazione suggerita è stata recepita in senso modificativo della norma, il Governo dichiarerà di ritirarlo.

PRESIDENTE. Sta bene. Do lettura dei successivi tre articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ART. 8.

Le disposizioni della presente legge non si applicano ai prodotti definiti all'articolo 1, se si tratta di zuccheri impalpabili, zuccheri canditi, zuccheri in pani, ed ai prodotti destinati all'esportazione nei Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea.

(È approvato).

ART. 9.

Nel caso che dalle analisi risulti un illecito amministrativo, l'autorità regionale dispone per la loro rinnovazione in contraddittorio con il titolare dell'impresa o con un suo rappresentante. A tal fine si dà comunicazione delle operazioni al titolare stesso almeno quindici giorni prima del loro inizio.

(È approvato).

ART. 10.

All'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge provvede l'autorità regionale con le modalità di cui alla legge 24 dicembre 1975, n. 706.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 11.

Nella fabbricazione dei prodotti dolciari e preparati zuccherini è consentito l'impiego dei diversi tipi di zuccheri disciplinati dalla presente legge.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento: *Sopprimerlo.*

ARMELLA, *Relatore.* C'è una ragione specifica che ha portato alla formulazione di questo articolo: sono, quindi, contrario alla sua soppressione.

QUARENGHI VITTORIA, *Sottosegretario di Stato per la sanità.* A seguito del-

le delucidazioni emerse nel corso della discussione, il Governo ritiene superfluo questo emendamento e dichiara di ritirarlo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 11.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 12.

Sono abrogate le leggi che dispongono divieti e limitazioni nell'impiego dei diversi tipi di zuccheri disciplinati dalla presente legge.

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento: *Sostituire il primo comma con i seguenti:*

« Sono abrogate le norme che dispongono divieti o limitazioni all'impiego dei prodotti disciplinati dalla presente legge in sostituzione totale o parziale del saccarosio.

Sono fatte salve le disposizioni che limitano l'impiego degli zuccheri al solo saccarosio nella preparazione dei vini spumanti, dei vini vermouth e degli altri vini aromatizzati e dei vini di marsala speciali, nonché nella edulcorazione delle acquaviti e le disposizioni che vietano lo impiego di qualsiasi tipo di zucchero nella produzione di vini diversi da quelli previsti dal presente comma. Sono altresì fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 30 aprile 1976, n. 351, che disciplina la produzione ed il commercio dei prodotti di cacao e cioccolato ».

Il relatore, onorevole Armella, ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma dopo le parole: « dalla presente legge », aggiungere le altre: « in sostituzione totale o parziale del saccarosio ».

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1980

Aggiungere il seguente secondo comma:

« Restano in vigore le norme intese a garantire la genuinità dei vini, mosti e aceti ».

ARMELLA, *Relatore*. Lo scopo dello emendamento da me presentato è quello di salvaguardare il principio che sia garantita la genuinità dei prodotti vietando le sostanze che possono non renderli genuini. Non possiamo utilizzare uno zucchero al posto di un altro, il saccarosio al posto del glucosio ed è per tale motivo che, alla dizione generica di « diversi tipi di zucchero disciplinati dalla presente legge » aggiungiamo che la eliminazione dei divieti nell'impiego di quei diversi tipi di zuccheri è riferita alla sola utilizzazione totale o parziale del saccarosio.

PRESIDENTE. Mi sembra di rilevare, dunque, che il primo comma dell'articolo sia uguale tanto nella formulazione del relatore, quanto in quella del Governo. Formulazioni diverse sono invece proposte per la restante parte.

QUARENGHI VITTORIA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. L'emendamento del Governo, in pratica, si divide in due parti: una ha ad oggetto le disposizioni relative ai vini spumanti, ai vini vermouth, eccetera, e l'altra al cacao ed al cioccolato. Ritengo, quindi, che la sua formulazione sia più adatta di quella proposta dall'emendamento del relatore che fa riferimento alle sole disposizioni relative ai vini ai mosti ed agli aceti.

ARMELLA, *Relatore*. Per il cacao e il cioccolato c'è già la normativa del 1976 in base alla quale in tali produzioni deve essere impiegato il saccarosio, mentre destrosio e glucosio possono essere utilizzati solo in una certa quantità e devono essere indicati nella etichetta. La legge, dunque, già c'è e richiamarla in questo caso potrebbe dare l'impressione — ma questo non è un processo alle intenzioni! — di voler riaffermare un privilegio del saccarosio. Non ne capisco la ragione.

ALLOCCA. È una ragione commerciale, in quanto è più facile trovare il saccarosio.

ARMELLA, *Relatore*. Il mio parere è di respingere questa parte dell'emendamento governativo, mentre sarei disposto ad accogliere la prima parte ed a ritirare, di conseguenza, l'emendamento da me presentato.

QUARENGHI VITTORIA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Mi sembra di non avere elementi sufficienti per modificare il testo da me presentato. Io credo che con l'ultima parte dell'emendamento del Governo si ribadiscano le garanzie offerte ai consumatori e quindi non posso ritirarla. Ritengo, invece, di poter ritirare la prima parte del secondo comma da me proposto, e cioè quella relativa ai vini spumanti, vini vermouth ed altri vini aromatizzati in quanto ricompresa nella dizione usata nell'emendamento del relatore « vini, mosti e aceti ».

PRESIDENTE. Pregherei l'onorevole Quarenghi di ricomporre in maniera più chiara l'emendamento che intende presentare a nome del Governo.

PALOPOLI. Il Governo non ci ha detto quali siano le ragioni per le quali intende mantenere questo emendamento; non sono sicuramente ragioni di carattere sanitario, ma commerciale per cui o ci vengono illustrate, in modo che anche noi possiamo farcene una idea precisa, oppure non hanno alcun senso. Ritengo di poter concordare con il relatore quando afferma che la legge del 1976 sulla utilizzazione degli zuccheri nella produzione del cacao e della cioccolata aveva una sua validità ma che ora, dal momento che crediamo che la salute dei cittadini sia salvaguardata anche con l'impiego di altre sostanze oltre il saccarosio, dovremmo poter fare a meno della specificazione richiesta dal Governo.

Se poi, come ho già detto, le ragioni di questo emendamento sono di natura commerciale, credo che anche noi, pur non

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1980

essendo abilitati all'esame di questo tipo di motivi, dovremmo esserne informati. Comunque, stando così le cose, io credo che non sia opportuno fare richiamo alla legge del 1976.

ANSELMI TINA. Credo che funzione della nostra Commissione sia quella di privilegiare il momento sanitario su quello commerciale e quindi meno entriamo in questioni specifiche attinenti al momento della migliore commercializzazione e meglio è; questo per non correre il rischio, come è accaduto già altre volte, di arrivare ad una sottomissione dell'aspetto sanitario nei confronti di quello commerciale — anche se non è questo il caso —. D'altra parte mi è parso che in questa direzione intendesse muoversi il relatore.

Se le varie materie che possono rendere più o meno commerciale un prodotto sono tutte sanitariamente buone, sarà l'industria a dover scegliere tra l'una o l'altra; noi dobbiamo solamente garantire che nessuno dei prodotti che vengono utilizzati sia, dal punto di vista sanitario, pericoloso. Concordo dunque pienamente con quanto detto dal relatore e sono favorevole all'accoglimento del testo da lui proposto, ritenendo che quello del Governo potrebbe finire con il privilegiare un'industria piuttosto che un'altra.

ARMELLA, *Relatore*. A questo punto mi permetto di proporre alla Commissione una nuova formulazione dell'articolo 12, e cioè: « Sono abrogate le norme che dispongono divieti o limitazioni nell'impiego di diversi tipi di zuccheri disciplinati nella presente legge in sostituzione totale o parziale del saccarosio. Restano in vigore le norme intese a garantire la genuinità dei vini, mosti e aceti ».

Un articolo 12-*bis* potrebbe, invece, essere costituito dall'originario secondo comma dell'articolo 12: « Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ». Con ciò intendo ritirati gli emendamenti da me precedentemente presentati.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Armella, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

« Sono abrogate le norme che dispongono divieti o limitazioni nell'impiego di diversi tipi di zuccheri disciplinati nella presente legge in sostituzione totale o parziale del saicariosio. Restano in vigore le norme intese a garantire la genuinità dei vini, mosti e aceti ».

QUARENGHI VITTORIA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Sono favorevole all'emendamento del relatore, anche se non ravviso elementi di contraddittorietà tra quello proposto dal Governo e quello che aveva proposto il relatore; non credo, infatti, che con il primo si trascuri il momento sanitario per privilegiarne altri.

Con questo chiarimento e considerando che l'emendamento proposto dal relatore testé è più chiaro e forse si presta a minori equivoci, ritiro quello del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 12, accettato dal Governo.

(È approvato).

Il relatore, onorevole Armella, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo.

ART. 12-*bis*.

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.

QUARENGHI VITTORIA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1980

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « il giorno successivo alla pubblicazione », *con le altre:* « trenta giorni dopo la pubblicazione ».

QUARENGHI VITTORIA, *Sottosegretario di Stato per la sanità.* Il Governo ritira questo emendamento in considerazione di quello approvato all'articolo 6, che tende a portare a 120 giorni il periodo di adeguamento alla normativa al nostro esame.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 13.

(È approvato).

Poiché all'allegato non sono stati presentati emendamenti, lo porrò pertanto direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ALLEGATO

Metodo di determinazione del tipo di colore, del contenuto di ceneri e della colorazione della soluzione dello zucchero (bianco) e dello zucchero (bianco) raffinato, definiti all'articolo 1, punti 2 e 3.

Un punto corrisponde:

a) per quanto riguarda il tipo di colore, a 0,5 unità determinate secondo il metodo dell'Istituto per la tecnologia agraria e la industria saccarifera di Branschweig, di cui al capitolo A paragrafo 2 dell'allegato del regolamento CEE n. 1265/69 della Commissione del 1° luglio 1969, relativo ai metodi di determinazione di qua-

lità applicabili allo zucchero acquistato dagli organismi di intervento;

b) per quanto riguarda il contenuto di ceneri allo 0,0018 per cento determinato secondo il metodo dell'International Commission for Uniform Methods of Sugar Analyses (ICUMSA), di cui al capitolo A paragrafo 1 dell'allegato del suddetto regolamento;

c) per quanto riguarda la colorazione della soluzione a 7,5 unità determinate secondo il metodo ICUMSA, di cui al capitolo A paragrafo 3 dell'allegato del suddetto regolamento.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Recepimento delle direttive del Consiglio della Comunità europea riguardante la armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della CEE concernenti il miele (959).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Recepimento delle direttive del Consiglio della Comunità economica europea riguardante la armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della CEE concernenti il miele ».

L'onorevole Seppia ha facoltà di svolgere la relazione.

SEPPIA, *Relatore.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame è il recepimento di una direttiva di armonizzazione legislativa approvata dal Consiglio della CEE il 22 luglio 1974, concernente il miele. Questo è un edulcorante del tutto particolare in quanto considerato un prodotto naturale, benché sia piuttosto un elaborato biologico, prodotto dalle api per metabolizzazione dal nettare dei fiori o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante.

Il miele ha costituito nel passato, prima dell'impiego della canna per la produzione dello zucchero e dell'importazione di quest'ultimo, l'edulcorante di più largo impiego. Attualmente ha un discreto uso di carattere familiare ed un sensibile impiego nei prodotti dolciari. La produzione italiana si aggira sugli 80 mila quintali; poiché non copre pienamente il fabbisogno nazionale si rendono necessarie importazioni, seppure di modesta entità, cioè per un totale di circa 10 mila quintali.

Una disciplina aggiornata si imponeva; infatti la produzione e la commercializzazione del miele sono disciplinate dal regolamento per la vigilanza igienica sugli alimenti, approvato con regio decreto 3 agosto 1890, n. 7045, che detta al titolo XIII disposizioni sommarie per la vendita, vietando lo smercio del prodotto sofisticato, alterato o comunque nocivo per la salute pubblica, senza fare alcun riferimento alle caratteristiche di produzione e di composizione.

Con il disegno di legge in esame si recepisce la direttiva adottata dal Consiglio della Comunità economica europea in data 22 luglio 1974, n. 74/409, e viene disciplinata sia la produzione che la commercializzazione del miele, stabilendo le diverse varietà che possono essere commerciate e definendo in positivo le caratteristiche di composizione ed i requisiti igienico-sanitari che devono essere posseduti; si escludono tutti quei caratteri connessi alla scarsa igienicità della lavorazione, al cattivo stato di conservazione ed ai trattamenti tecnologici e chimici diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione. Particolare riferimento è dato a quelle sostanze chimiche che possono trovarsi nel miele per l'origine stessa del prodotto.

Nel caso di miele utilizzato come ingrediente di prodotti dolciari o da pasticceria, cosiddetto « miele per pasticceria » o « miele per l'industria », sono previste caratteristiche meno restrittive di quelle richieste al prodotto da destinare al consumo diretto.

Il disegno di legge, inoltre, concerne anche la normativa del prodotto miele alla luce della legge 30 aprile 1962, n. 283, che

modifica il testo unico delle leggi sanitarie di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e bevande e del decreto ministeriale del 21 marzo 1973 sull'igiene degli imballaggi e recipienti.

Il testo del disegno di legge n. 959 è sostanzialmente quello del disegno di legge n. 2413 della VII legislatura, esaminato ed approvato dalla XIV Commissione il 16 febbraio 1978 ed è costituito da dieci articoli.

Il primo articolo definisce il miele come prodotto alimentare creato dalle api dal nettare dei fiori o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o che si trovano sulle stesse; ne indica lo stato fisico, lo distingue a seconda della origine, del metodo di estrazione. In tale articolo, ai fini di una più puntuale definizione tecnica, al quarto comma, primo punto, si distingue il miele a seconda dell'estrazione e si propone la seguente dicitura: miele in favo, cioè miele immagazzinato dalle api negli alveoli dei favi da esse appena costruiti, non contenente covata, venduto in favi, anche interi.

Il secondo articolo disciplina le caratteristiche di composizione del miele, mentre l'articolo 3, dettando sanzioni amministrative, stabilisce che al miele commercializzato come tale non può essere aggiunto nessun altro prodotto.

L'articolo 4 detta norme per la commercializzazione del miele al fine di impedire alterazioni del prodotto. L'articolo 5 disciplina il miele per pasticceria ed il miele per l'industria. L'articolo 6 tratta la commercializzazione del miele destinato ad uso alimentare alla luce della legge n. 283 del 1962 e del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e successive modificazioni; al quarto comma di questo articolo, punto 1, si suggerisce la sostituzione del termine « floreale » con la parola « florale », in quanto floreale è un aggettivo che vuole significare composizione di fiori, mentre florale è relativo a fiore. Sempre all'articolo 6 si propone l'aggiunta di un comma relativo all'obbligo di specificare se il prodotto è stato sottoposto a trattamenti particolari e ciò in considerazione di nuove

ricerche svolte negli Stati Uniti, dove è stato osservato che in questi ultimi anni si sono verificati numerosi casi di infezione intestinale da *clostridium botulinus*, con liberazione di tossine, in bambini al di sotto dell'anno di vita; si è quindi sconsigliato l'uso del miele pastorizzato da parte dei bambini, riservando loro il miele integrale, cioè quello non sottoposto ad alcun trattamento termico o ad altri trattamenti che inattivino i principi vitali.

Gli articoli 7 e 8 sono relativi alle modalità di applicazione delle sanzioni amministrative, con un rinvio alla norma contenuta nella legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Si suggerisce, inoltre, l'introduzione di un nuovo articolo 8-bis per disciplinare ed uniformare, in carenza di organiche disposizioni, le metodiche di analisi ed assicurare efficienti strumenti agli organi preposti al controllo. Tale articolo aggiuntivo dovrebbe essere così formulato: « Il Ministero della sanità, di concerto con gli altri Ministeri interessati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica le metodiche ufficiali di analisi per il miele e stabilisce le caratteristiche fisico-chimiche, microscopiche e organolettiche delle principali qualità di miele nazionale ».

I successivi articoli 9 e 10 del disegno di legge riguardano le norme relative alla entrata in vigore della legge, per cui su di essi non ritengo di aver nulla da dover suggerire come modifica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

PASTORE. Signor presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, dovrei anch'io svolgere alcune osservazioni di carattere generale relativamente alla carenza nel nostro paese di un autonomo patrimonio legislativo in materia di produzione e di vendita di sostanze alimentari e di bevande. Tuttavia, non scenderò su questo terreno perché condivido interamente le osservazioni svolte dalla collega Carloni in modo così brillante nel corso della discussione sulle linee ge-

nerali del disegno di legge recante il numero 958, e concernente la disciplina relativa alle sostanze dolcificanti.

Ciò nonostante, mi sia consentita una considerazione di carattere generale: il fatto che noi si manchi di un autonomo patrimonio legislativo - vuoto derivante dal fatto che non è mai stato emanato il regolamento di attuazione della legge che disciplina il settore - ha danneggiato non soltanto i consumatori ed i produttori, quelli più seri, quanto meno, che non hanno così viste garantite la qualità e la salubrità dei loro prodotti, ma ha anche danneggiato il Parlamento italiano. Siamo oggi, infatti, costretti a recepire una direttiva CEE senza possedere a monte un nostro patrimonio: e tale carenza risulta ancor più evidente dal confronto, con la direttiva medesima, della nostra legislazione che attualmente contiene a tutta disciplina del settore, soltanto il regolamento speciale per la vigilanza igienica degli alimenti emanato nell'anno 1890. Le disposizioni ivi contenute sono estremamente sommarie in quanto si limitano a vietare lo smercio di prodotti sofisticati o alterati e non fanno riferimento alle caratteristiche di produzione e di confezionamento. Il nostro problema attuale, quindi, non è soltanto quello di armonizzare la nostra legislazione con quella della Comunità, dato che essa è arcaica ed obsoleta.

Ciò premesso, dal momento che siamo costretti a procedere al recepimento della direttiva comunitaria concernente il miele, noi comunisti riteniamo che sia necessario studiare ed analizzare attentamente il disegno di legge al nostro esame, dovendo legiferare in materia praticamente *ex novo*.

Entrando nel merito, desidero sottolineare, in primo luogo, che la normativa CEE cui fa riferimento il disegno di legge risale al 1974. Noi riteniamo, d'accordo con il relatore, onorevole Seppia, che essa sia, almeno in parte, superata e che vada rivista alla luce delle più moderne conoscenze scientifiche, così da rendere la legge stessa conforme al dettato costituzionale che considera la salvaguardia della salute un diritto inalienabile del cittadino.

Riteniamo oltretutto che non sia un male che il nostro paese si ponga all'avanguardia tra gli stati membri della CEE in tema di legislazione igienico-sanitaria e possa, quindi, dare un concreto contributo all'evoluzione scientifica e legislativa.

Uno dei punti della direttiva che meritano di essere discussi è rappresentato dall'affermazione, contenuta nell'articolo 4 del disegno di legge, secondo la quale, in nessun caso, il miele può contenere sostanze di qualsiasi natura in quantità tale da presentare un pericolo per la salute umana.

Tale dizione appare a noi generica e pericolosa; infatti, tra le sostanze nocive per la salute umana potrebbero essere comprese quelle derivanti dall'inquinamento ambientale o i vari fitofarmaci, pesticidi, antiparassitari e metalli pesanti impiegati in agricoltura. Se ne potrebbe ricavare la conclusione che la loro presenza è tollerata purché non in quantità tale da rappresentare un pericolo per la salute umana. Ora, dal momento che tracce di queste sostanze sono presenti in un gran numero di vegetali e di fiori, ci si dovrebbe realisticamente rassegnare ad accettarne la presenza anche nel miele.

Il problema posto, onorevoli colleghi, non è problema di poco conto o, comunque, da sottovalutare. Desidero ricordare a questo proposito che, recentemente, la Società botanica italiana ha informato le regioni ed il Ministero della sanità dell'alto inquinamento da piombo riscontrato nelle diverse parti delle piante di tiglio. Nel corso del 1978 a Firenze sono state svolte indagini su tigli costeggianti arterie urbane di grande traffico, evidenziando così valori eccezionali di piombo, particolarmente nei fiori della chioma (da 50 a 100 parti per milione). Ancora, nel giugno del 1979 il laboratorio di igiene e profilassi della provincia di Bologna ha prelevato fiori di tiglio sui viali della circoscrizione della città, che sono strade di grande traffico: ebbene, i valori di piombo evidenziati dalle analisi indicano una notevole quantità di metallo depositata sulle infiorescenze che vengono utilizzate in erboristeria per tisane, infusi e sciroppi ed uti-

lizzate dalle api per la produzione del miele. I valori registrati vanno da 51 milligrammi per chilo di fiori sino a 793 milligrammi sempre per chilo di fiori: e per avere la dimensione di che cosa questi numeri significhino, ricorderò che il valore massimo di piombo ingeribile con gli alimenti è stato stabilito dalla commissione mista FAO-OMS in 3 milligrammi alla settimana per un peso corporeo di 70 chilogrammi.

Quindi, esiste il problema reale di trovare tracce di piombo o di altri metalli pesanti, in quantità più o meno rilevanti, nel miele; né, a nostro giudizio, ha valore l'affermazione che si tratta, pur sempre, di tracce minime tollerabili, perché è dimostrato che l'assunzione ripetuta di questi metalli e di queste sostanze (anche a dosi minime) può portare a danni irreversibili, danni determinati dal continuo assommarsi di microdanni.

Per queste ragioni, onorevoli colleghi, la direttiva della CEE va rivista e perfezionata; vediamo, adesso, in base a quali criteri.

A nostro giudizio, deve essere predisposta una tabella indicante i limiti massimi tollerabili delle sostanze ora indicate, potenzialmente dannose per la salute umana; è ovvio che non potrà essere messo in commercio il miele nel quale dette sostanze superino il limite fissato.

In ogni modo, in questa attesa, sia ora, sia nel futuro, quando queste quantità massime fossero precisate, sembrerebbe opportuno che non solo non venisse vietata, ma addirittura fosse sollecitata la dichiarazione (ovviamente comprovata) sull'assenza di fitomarmaci, antiparassitari e metalli pesanti sulle confezioni (e non soltanto sui *depliants* illustrativi) per quei mieli che possono offrire questa garanzia, perché sono di montagna o perché provengono da zone indenni da inquinamento ambientale o agronomico.

L'introduzione nel dettato legislativo di norme per la tutela del miele vergine integrale risponde, pertanto, a necessità di ordine igienico-sanitario, ma ha, altresì, il compito di salvaguardare e di valorizzare la produzione e la commercializzazione del

miele di quelle zone del nostro paese che tali requisiti posseggono.

Il secondo punto che è assolutamente necessario sottoporre a discussione si riferisce ai trattamenti tecnici (punto c) dell'articolo 4) ai quali il miele può essere sottoposto per renderlo meglio conservabile attraverso una inibizione dei processi di fermentazione.

La normativa CEE precisa a questo proposito: « Il miele non deve essere riscaldato in modo che gli enzimi naturali vengano distrutti o resi in gran parte inattivi ».

Sarebbe stato opportuno, a questo proposito, adeguarci alla legislazione della Germania federale che non consente un riscaldamento superiore ai 45 gradi.

In effetti, attraverso la formulazione attuale, sarà consentita ed ammessa la pastorizzazione del miele a 78 gradi centigradi; è noto, a questo proposito, che la pastorizzazione non distrugge totalmente o in gran parte gli enzimi; se dunque la pastorizzazione provoca una inattivazione degli enzimi solo di medio grado e non di grado elevato, è evidente che il miele pastorizzato potrebbe essere venduto al pubblico con la denominazione qualificante di « Miele »; in tale situazione, il consumatore, posto di fronte all'unica denominazione « Miele », non sarebbe più in grado di riconoscere e differenziare il miele vergine integrale da quello pastorizzato; inoltre, vi è un altro elemento importante (direi decisivo) da prendere in considerazione e precisamente il fatto che la pastorizzazione inattiva non soltanto gli enzimi, ma anche le inibine, le batteriocidine ed, in genere, tutti i fattori antibiotico simili ed i fattori antitossici presenti nel miele.

A questo proposito va ricordato quanto affermato recentemente a Palermo (ottobre 1979) durante il corso di aggiornamento in dietologia svoltosi in quella città e, cioè, che è recentemente comparsa la notizia negli USA di casi di infezione da *Clostridium botulinum* verificatisi in bambini al primo anno di vita.

Attraverso una indagine condotta sui vari alimenti solitamente somministrati ai

bambini venne dimostrato, da ricercatori americani, la presenza di *clostridium botulinum* (sotto forma di spore) nel miele.

In seguito a questo reperto le stesse ditte produttrici di miele stanno raccomandando negli USA, a scanso di responsabilità penali, di non dare miele ai bambini, se non dopo il primo anno di vita, quando, cioè, il bambino acquista la sua immunità naturale.

In realtà, le cose non stanno esattamente così: nel miele vergine integrale esistono, in effetti, delle sostanze, le inibine, che impediscono lo sviluppo, oltre che di molti germi e virus, anche delle spore di *botulinum* ed impediscono, quindi, l'esplosione del botulismo. Ma tali inibine, come ho detto prima, vengono distrutte dalla pastorizzazione; è verosimile, quindi, che la somministrazione di miele pastorizzato nel primo anno di vita possa scatenare, invece, questa tossinfezione alimentare.

Le considerazioni sopra esposte ci inducono a ritenere che esiste una profonda differenza tra il miele vergine integrale e quello pastorizzato ed è opportuno, quindi, precisare che quest'ultimo non può essere somministrato ai bambini al di sotto del primo anno di vita.

Ritengo, inoltre, opportuno tenere nella dovuta considerazione le leggi regionali che vertono su questa materia ed è necessario, quindi, armonizzare la direttiva CEE con le norme legislative regionali; voglio citare, ad esempio, la legge della regione toscana che prevede di realizzare l'*optimum* in questo settore, vale a dire, cioè, l'incremento dell'apicoltura e la salvaguardia della qualità del prodotto attraverso la tutela delle risorse ambientali.

Per tutte le considerazioni suesposte, signor presidente, desidereremmo sapere se il Governo, questa mattina, è in grado di rispondere agli elementi tecnici e scientifici che ho cercato di illustrare e se, in definitiva, è nella condizione di poter recepire questa normativa; in caso affermativo siamo disponibili a proseguire nell'esame del disegno di legge, ma in caso contrario chiederemo un aggiornamento della discussione che potrà permetterci, al-

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1980

tresi, di acquisire anche il parere delle altre Commissioni camerali e di approfondire, attraverso gli strumenti istituzionali di cui il Ministero della sanità dispone, gli aspetti tecnici e scientifici illustrati.

PRESIDENTE. Desidero informare la Commissione che la I Commissione affari costituzionali ci ha fatto pervenire un parere favorevole, e pure favorevole è il parere espresso dalla XII Commissione industria, con l'osservazione che la Commissione sanità approfondisca a livello tecnico il primo capoverso dell'articolo 4, in particolare l'elencazione delle sostanze nocive e delle relative quantità, nonché il punto c) del secondo capoverso per verificare la possibilità di maggiori precisazioni in merito. Non sono, invece, giunti i pareri richiesti alle altre Commissioni.

D'altra parte mi pare che l'onorevole Pastore abbia chiaramente chiesto al Governo se sia o meno in condizione di poter rispondere alle obiezioni, soprattutto di natura tecnica, da lui stesso sollevate avanzando, in caso di risposta negativa, una richiesta di aggiornamento di questa discussione.

QUARENGHI VITTORIA, Sottosegretario di Stato per la sanità. Credo di dover rispondere in senso negativo, cioè non sono ora in grado di dare risposta ai quesiti di carattere scientifico e tecnico avanzati, soprattutto per quanto riguarda l'eventuale parere circa una tabella di quantità di sostanze pericolose; argomento squisitamente tecnico del quale investirò il competente ufficio del ministero invitandolo a tenere presenti le tabelle già formulate, anche se non ancora ufficiali, perfezionandole nell'ottica della richiesta di un superamento della normativa CEE, andando in questo senso incontro alle richieste della Commissione.

PELLEGATTA. Desidero dichiararmi favorevole alla proposta di rinvio della discussione, tenendo anche conto della opportunità, suggerita dall'onorevole Pastore, di acquisire ulteriori notizie sulla importante normativa elaborata in materia dalla Repubblica federale tedesca.

SEPPIA, Relatore. Di fronte alla dichiarazione del sottosegretario mi pare opportuno aggiornare ad altra seduta la discussione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può quindi rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Recepimento della direttiva adottata dal Consiglio della Comunità economica europea riguardante la armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, concernenti determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana » (958):

Presenti e votanti . . .	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli . . .	26
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Allocca, Anselmi Tina, Armella, Armellini, Arnone, Astone, Augello, Brusca, Calonaci, Carloni Andreucci Maria Teresa, Colomba, Di Giovanni, Fabbri, Gaiti, Garavaglia Maria Pia, Giovagnoli Sposetti Angela, Lussignoli, Menziani, Palopoli, Pastore, Patria, Pellegatta, Seppia, Tagliabue, Tessari Giangiacomo, Trotta, Ventre.

La seduta termina alle 12.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
